

L. 8 luglio 1986, n. 349 (1)

Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale (1/circ).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 1986, n. 162, S.O.

(OMISSIONIS)

6. 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.

2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva n. 85/337 del 27 giugno 1985 del Consiglio delle Comunità europee.

3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni (13/c), decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.

6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei ministri.

7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.

8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (14), convertito, con modificazioni, nella legge 8

agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (14/a), di concerto con il Ministro dell'ambiente.

9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni (14/b) dall'annuncio della comunicazione del progetto.

(OMISSIONIS)

NOTE:

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 1986, n. 162, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- *Ministero delle finanze*: Circ. 24 luglio 1996, n. 190/E;

- *Ministero per i beni culturali e ambientali*: Circ. 29 novembre 1996, n. 142;

- *Ministero per la pubblica istruzione*: Circ. 17 dicembre 1996, n. 752;

- *Ministero dell'ambiente*: Circ. 7 ottobre 1996, n. GAB/96/15208; Circ. 8 ottobre 1996, n. GAB/96/15326; Circ. 7 ottobre 1996, n. GAB/96/15208; Circ. 8 ottobre 1996, n. GAB/96/15326.

(OMISSIONES)

(13/b) Vedi il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, riportato al n. VI.

(13/c) Termine prorogato al 30 giugno 1998 dall'art. 1, D.P.R. 7 agosto 1997, per la valutazione di impatto ambientale relativa al progetto delle opere mobili di bocche di porto della laguna di Venezia.

(14) Riportato alla voce Bellezze naturali.

(14/a) Riportato alla voce Regioni.

(14/b) Termine prorogato al 31 dicembre 1997 dall'art. 1, D.P.R. 7 agosto 1997, per la valutazione di impatto ambientale relativa al progetto delle opere mobili di bocche di porto della laguna di Venezia.

(OMISSIONES)